



Arcidiocesi di Milano

I venerdì dell'Avvocatura 2015/2016

La gestione unitaria:

- 1. l'associazione temporanea di scopo**
- 2. il comodato/affitto di azienda**
- 3. un nuovo soggetto**
- 4. la «rete» (impraticabile)**

Don Lorenzo Simonelli

26 febbraio 2016
Curia Arcivescovile
Piazza Fontana, 2 - Milano

Pochi – Grandi – Integrati

Questa triplice caratterizzazione dei "futuri" enti gestori delle scuole parrocchiali è **insufficiente** per tracciare la rotta realmente praticabile della **conversione necessaria** al fine di rendere sostenibile (**efficace ed efficiente**) – anche domani – l'encomiabile impegno che le parrocchie e gli enti morali, nati all'ombra del campanile, hanno garantito a partire dalla metà dell'800.

Si dice che è insufficiente ... non che è errata!

Si dice che la conversione è necessaria ... non che è facoltativa!

Si dice che deve essere un impegno efficace ed efficiente ... non solo encomiabile!

Perché insufficiente?

Non esistono proporzioni assolute (a-storiche) capaci di determinare le *dimensioni gestionali* ottimali per gestire con efficacia ed efficienza una determinata attività.

Esistono infatti alcune variabili/circostanze che influiscono su queste proporzioni:

- la struttura organizzativa che l'ente gestore può reggere,
- le persone che devono essere impegnate (retribuite o gratuite),
- le strutture disponibili e le disponibilità finanziarie (anche a debito),
- (la coerenza de) il bacino d'utenza,
- il legame con il territorio e la *vicinanza affettiva* con il contesto sociale.

Perché insufficiente?

L'**OFFERTA** deve certamente essere efficace ed efficiente

MA DEVE ANCHE TENER CONTO

della **DOMANDA** e di ciò che la rende rigida/flessibile.

Avvocatura della Curia di Milano

Perché insufficiente?

L'**OFFERTA** deve certamente essere efficace ed efficiente

MA DEVE ANCHE TENER CONTO

della **DOMANDA** e di ciò che la rende rigida/flessibile;


INOLTRE

l'attività di scuola parrocchiale è così singolare che

DEVE CONSIDERARE ANCHE

altri profili che incidono profondamente sulla capacità di funzionare.

Perché insufficiente?



un'offerta assai simile rispetto alla domanda
rappresenta una condizione favorevole per essere
efficace ed efficiente

Perché insufficiente?




un'offerta stabilmente maggiore rispetto alla domanda è oggettivamente una condizione inefficace ed inefficiente

Perché insufficiente?




un'offerta FLESSIBILE rispetto alla dinamica della domanda
si pone oggettivamente in una condizione
per essere efficace ed efficiente

Perché insufficiente?




capace di adeguarsi alla




la flessibilità dell'OFFERTA di scuola per l'infanzia parrocchiale non dipende solo dall'organizzazione ma anche dalla particolare realtà che è la parrocchia: **comunità di persone**

Perché insufficiente?

In che modo l'essere la parrocchia una «comunità di persone» può incidere sulla FLESSIBILITA' dell'OFFERTA, rispetto ad altre organizzazioni?



1. la «comunità di persone» è una *sorgente di motivazioni* che rendono possibili azioni altrimenti impossibili,
2. la «comunità di persone» rende disponibili impegno e risorse (finanziarie, di tempo, di sostegno ...) che non dipendono dal compenso,



3. la «comunità di persone» può assumere decisioni eccessivamente umorali (o «di pancia») che riducono l'efficacia e l'efficienza dell'organizzazione,
4. la «comunità di persone» è più lenta nel distinguere gli obiettivi (una buona-efficace-efficiente scuola per l'infanzia) dai mezzi (l'organizzazione) : è molto più legata a questi ultimi.

Perché insufficiente?

dunque:

- una scelta organizzativa condotta solo dal principio di efficacia e efficienza ma che trascura l'elemento della «comunità di persone» [*avanti a tutti i costi perché così dicono gli studi gestionali*] si espone al rischio di costruire un corpo senz'anima,

di contro:

- il fatto che la «comunità di persone» possa paralizzare qualsiasi nuova decisione [*si è sempre fatto così; fino ad ora è andata bene ...*] espone l'organizzazione al rischio di soccombere a motivo del fatto di non corrispondere più alla domanda (rispetto agli altri centri di offerta).

Perché necessaria?

Un'OFFERTA rigida si pone fuori mercato già nel breve periodo, salvo essere pronti a finanziare *con risorse sprecate* questa condizione di diseconomia.

Alcuni esempi:

- la non modificabilità della pianta organica (contratti di lavoro a tempo indeterminato o part-time legati ad una particolare fascia oraria) determina costi fissi che aumentano il costo della scuola qualora si debbano ridurre le sezioni,
- la necessità di intervenire in caso di maternità in corso d'anno, introducendo nuove figure professionali a tempo determinato, implica maggiori costi (non solo economici),
- le dimensioni piuttosto contenute di molte strutture e la loro vetustà impedisce di dimensionare l'offerta in relazione alla domanda, salvo dover affrontare ingenti costi di ristrutturazione,
- la domanda astratta può essere conosciuta con 18/24 mesi di anticipo (anagrafe comunale dei bambini residenti con età da 12 a 36 mesi) ma la presenza di molti enti gestori rende assai lenta la sinergia tra le scuole (inoltre non raramente vige il principio *mors tua vita mea*).

Perché necessaria?

Poiché alcune rigidità non possono essere superate (contratti di lavoro a tempo indeterminato, dimensione delle strutture, disponibilità di collaboratori volontari ben formati, dinamiche anagrafiche, bacini e tipologia di utenza) dovranno essere approfondite soluzioni che permettono di:

SUPERARE LA FRAMMENTAZIONE DEGLI ENTI GESTORI

**MANTENENDO LA MOLTEPLICITÀ
DELLE SEDI DI SCUOLA PER L'INFANZIA.**

**NON UNA SCUOLA GRANDE
MA UN UNICO CENTRO DECISIONALE**

Perché necessaria?

Passare da più centri decisionali a un solo centro decisionale, pur continuando ad avere i medesimi plessi scolastici:

vantaggi	fatiche
Le decisioni considerano sempre l'offerta scolastica garantita dai diversi plessi (e gli effetti che possono avere su ciascuno di essi).	Qualcuno potrebbe sentirsi «espropriato» della sua scuola.
Si avrebbe un unico datore di lavoro che gestisce più plessi, potendo disporre di una pianta organica costituita dalla somma delle singole piante organiche.	Potrebbe venir meno l'affetto e l'impegno di alcuni gruppi che storicamente hanno sostenuto in molteplici modi le singole scuole.
Si potrebbero mantenere diversi POF in relazione alle diverse sedi scolastiche.	Alcuni fornitori/collaboratori/professionisti che tradizionalmente hanno assistito le diverse scuole potrebbero terminare di prestare servizio.

Perché necessaria?

Passare da più centri decisionali a un solo centro decisionale, pur continuando ad avere i medesimi plessi scolastici:

vantaggi	svantaggi
Si possono mantenere rette differenziate per le diverse sedi scolastiche.	
Si può mantenere la distinzione tra le varie scuole (codice meccanografico ministeriale).	
Non è necessario trasferire la proprietà delle sedi scolastiche all'unico ente gestore.	
L'ente gestore deve farsi carico di tutti i costi per gestire più sedi scolastiche (fatto salvo la possibilità per i proprietari degli immobili di farsi carico di determinati costi).	

Perché necessaria?

Passare da più centri decisionali a un solo centro decisionale, pur continuando ad avere i medesimi plessi scolastici:

vantaggi	svantaggi
La contabilità separata permette di avere evidenza dei risultati economici-finanziari che si generano nelle diverse sedi.	
Si rendono possibili economie di scala e, dunque, risparmi a motivo della razionalizzazione dei processi di acquisto e dei maggiori volumi (assoluti) di spesa.	

Perché necessaria?

Se è necessario (ed utile) superare la molteplicità degli enti gestori,
la domanda decisiva da affrontare è:

Qual è la dimensione GIUSTA di questa aggregazione?

- due, tre, quattro scuole?
- sei, nove, dodici, quindici sezioni?
- dieci, quindici, venti dipendenti?

Perché necessaria?

Esistono alcune variabili/circostanze che influiscono su questa dimensione:

- la struttura organizzativa che l'ente gestore può reggere,
- le persone che devono essere impegnate (retribuite o gratuite),
- le strutture disponibili e le disponibilità finanziarie (anche a debito),
- (la coerenza de) il bacino d'utenza,
- il legame con il territorio e la *vicinanza affettiva* con il contesto sociale.

Perché necessaria?

Esistono alcune variabili/circostanze che influiscono su questa dimensione:

- **la struttura organizzativa che l'ente gestore può reggere**
 - il *servizio di segreteria generale* deve essere dimensionato al numero complessivo degli iscritti,
 - Il servizio di coordinamento didattico deve essere in grado di assistere e supportare il numero complessivo di sezioni/insegnanti e deve poter raggiungere in un tempo ragionevole le varie sedi.

Perché necessaria?

Esistono alcune variabili/circostanze che influiscono su questa dimensione:

- **le persone che devono essere impegnate (retribuite o gratuite)**
 - per il *servizio di segreteria generale* e per le *segreterie locali*,
 - per il *servizio di coordinamento didattico centrale* (una persona) e *locale*,
 - per i *servizi ausiliari e volontari* (cura delle strutture, degli spazi aperti, feste ...),
 - per il *Consiglio di Gestione* che sovrintende alla gestione complessiva di tutte le scuole.

Perché necessaria?

Esistono alcune variabili/circostanze che influiscono su questa dimensione:

- **le strutture disponibili e le disponibilità finanziarie (anche a debito)**
 - la gestione di strutture in salute economico-finanziaria chiede meno impegno rispetto a quella di strutture in difficoltà economico-finanziarie,
 - Ristrutturare situazioni difficili chiede disponibilità finanziarie che possono essere garantite dalla gestione delle scuole, dai precedenti enti gestori, dalle banche.

Perché necessaria?

Esistono alcune variabili/circostanze che influiscono su questa dimensione:

- **(la coerenza de) il bacino d'utenza**

- occorre considerare che i bambini sono accompagnati a scuola e il tempo dedicato a questa operazione dalle famiglie è limitato; questa circostanza definisce oggettivamente un perimetro di scuole che possono essere integrate,
- scuole caratterizzate da rette, utenze e servizi (POF) omogenei rendono più effettiva la gestione unitaria in quanto sarà realmente possibile la mobilità dell'utenza,
- la distanza tra le scuole non deve essere eccessiva tanto da rendere impraticabile la mobilità dei dipendenti e della direzione (gestionale e didattica).

Perché necessaria?

Esistono alcune variabili/circostanze che influiscono su questa dimensione:

- **il legame con il territorio e la *vicinanza affettiva* con il contesto sociale**
 - dovendo integrare gruppi di persone (volontarie) che dovranno continuare a servire la scuola del territorio è necessario verificare in anticipo la praticabilità della integrazione ... senza rimanere schiavi dei pregiudizi,
 - marcate differenze sociali non adeguatamente accompagnate potrebbero impedire l'efficacia e l'efficienza della unificazione dell'ente gestore.

Quali soggetti dovrebbero essere coinvolti e preparati prima di dar corso all'unificazione dell'ente gestore?

Consiglio Pastorale
Consiglio per gli affari economici
(mantenendo il riserbo)

Gruppo che collabora alla
«gestione» della scuola
(mantenendo il riserbo)

Vicario di Zona e
Uffici di Curia

Coordinatrice didattica
Insegnanti e altri dipendenti

Comunità parrocchiale

Dalle soluzioni più semplici a quelle più complesse/definitive

- 1) Associazione Temporanea di Scopo (soluzione impropria) tra gli enti gestori
- 2) Comodato d'azienda ad uno degli enti gestori o ad un nuovo soggetto
- 3) Affitto d'azienda ad uno degli enti gestori o ad un nuovo soggetto

Associazione Temporanea di Scopo

Questa soluzione, in realtà, non consente una gestione unitaria delle diverse scuole che vi partecipano in quanto l'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) non diventa l'ente gestore delle scuole.


Semplicemente consente ad uno degli enti gestori delle scuole che vi partecipano di «rappresentare» (in veste di capofila-mandatario) gli altri enti gestori nei confronti della amministrazione comunale.

Questa soluzione ha un'utilità piuttosto limitata; può essere utilizzata al fine di consentire che i rapporti con l'amministrazione comunale – relativamente ai contributi pubblici – siano gestiti da un solo soggetto e non da tutte gli enti gestori. L'ente che rappresenta le scuole percepisce il contributo complessivo e lo ridistribuisce a tutti gli enti conformemente alla quote di spettanza.

Ciascun ente gestore è tenuto a garantire all'Amministrazione Comunale la realizzazione dell'attività scolastica di competenza.

Comodato d'azienda

Questa soluzione consente di porre in capo ad un solo soggetto giuridico una pluralità di attività scolastiche in precedenza gestite da altrettanti enti gestori.



Comodato d'azienda

Il contratto di comodato d'azienda:

- 1) trasferisce l'«azienda» per un tempo definito dalle parti; può essere rinnovato;
- 2) deve essere stipulato con scrittura privata autenticata o atto pubblico;
- 3) per questo trasferimento non può essere pagato/preteso alcun prezzo (nemmeno per pura spontaneità del comodatario);
- 4) per azienda si intende il complesso di beni necessari per svolgere l'attività scolastica (in particolare: contratti di lavoro, contratti con le famiglie, utenze, contratti di manutenzione, diritti ai contributi pubblici);
- 5) per il periodo di vigenza del contratto, il comodatario è l'unito titolato a gestire l'azienda, ad assumere nuovi dipendenti e a licenziare quelli già assunti, ad aprire nuove sezioni e a chiudere quelle esistenti; l'unico limite che incontra è quello di non poter stravolgere la configurazione aziendale e il tipo di attività svolta;

Comodato d'azienda


- 6) durante la vigenza del contratto tutti i costi e i proventi relativi all'attività scolastica sono a carico/favore del comodatario;
- 7) per il periodo di vigenza del contratto, il cedente non può in alcun modo intervenire nella gestione dell'azienda (salvo il diritto di autorizzare l'assunzione di nuovo personale);
- 8) al termine del contratto l'azienda (con la sua nuova configurazione) torna automaticamente, e senza possibilità di opporsi, al cedente;
- 9) dei debiti antecedenti il contratto di comodato risponde il cedente; dei debiti generatisi durante la vigenza del contratto di comodato risponde il comodatario; questa regola vale però solo tra le parti in quanto i creditori possono chiedere l'adempimento del debito ad entrambi i soggetti;
- 10) alla luce di questi effetti è importante che il passaggio dell'azienda avvenga in un tempo in cui sono minimi le variazioni delle componenti aziendali (mese di luglio o agosto);

Comodato d'azienda

- 11) non trasferisce la proprietà degli edifici, né il diritto ad utilizzarli; è, dunque, necessario che il comodatario acquisisca attraverso un altro contratto il diritto di utilizzare l'immobile (per es. comodato, locazione, diritto reale); il tipo di contratto prescelto dipende dal tipo dei costi che si intendono trasferire al comodatario (il comodato e la locazione trasferiscono solo i costi ordinari e le utenze, non le imposte; il diritto reale può trasferire molti più costi, anche quelli di manutenzione straordinaria);
- 12) il comodatario può realizzare interventi e modifiche sull'edificio nei limiti consentiti dal contratto utilizzato per trasferire la detenzione del medesimo.

Affitto d'azienda

Il contratto di affitto d'azienda replica lo schema del comodato d'azienda e si differenzia essenzialmente per il fatto di essere oneroso:



Affitto d'azienda

Il contratto di affitto d'azienda:

- 1) trasferisce la «azienda» per un tempo definito dalle parti; può essere rinnovato;
- 2) deve essere stipulato con scrittura privata autenticata o atto pubblico;
- 3) per questo trasferimento deve essere pagato un prezzo;
- 4) per azienda si intende il complesso di beni necessari per svolgere l'attività scolastica (in particolare: contratti di lavoro, contratti con le famiglie, utenze, contratti di manutenzione, diritti ai contributi pubblici);
- 5) per il periodo di vigenza del contratto, l'affittuario è l'unico titolare a gestire l'azienda, ad assumere nuovi dipendenti e a licenziare quelli già assunti, ad aprire nuove sezioni e a chiudere quelle esistenti; l'unico limite che incontra è quello di non poter stravolgere la configurazione aziendale e il tipo di attività svolta;

Affitto d'azienda

- 6) durante la vigenza del contratto tutti i costi e i proventi relativi all'attività scolastica sono a carico/favore dell'affittuario;
- 7) per il periodo di vigenza del contratto, l'affittante non può in alcun modo intervenire nella gestione dell'azienda (come ufficio suggeriamo di introdurre la clausola contrattuale che riconosce all'affittante il diritto di autorizzare l'assunzione di nuovo personale);
- 8) al termine del contratto l'azienda (con la sua nuova configurazione) torna automaticamente, e senza possibilità di opporsi, all'affittante;
- 9) dei debiti antecedenti il contratto di affitto risponde l'affittante; dei debiti generatisi durante la vigenza del contratto di affitto risponde il conduttore; questa regola vale però solo tra le parti in quanto i creditori possono chiedere l'adempimento del debito ad entrambi i soggetti;
- 10) alla luce di questi effetti è importante che il passaggio dell'azienda avvenga in un tempo in cui sono minime le variazioni delle componenti aziendali (mese di luglio o agosto);

Affitto d'azienda

- 11) non trasferisce la proprietà degli edifici ma implica che l'affittuario possa utilizzare gli edifici ove si svolgono le attività scolastiche acquisite in affitto; tale disponibilità è, di norma, assicurata in forza di apposito contratto (per es. comodato, locazione, diritto reale); il tipo di contratto prescelto dipende dal tipo di costi che si intendono trasferire al conduttore (il comodato e la locazione trasferiscono solo i costi ordinari e le utenze, non le imposte; il diritto reale può trasferire molti più costi, anche quelli di manutenzione straordinaria);
- 12) L'affittuario può realizzare interventi e modifiche sull'edificio nei limiti consentiti dal contratto utilizzato per trasferire la detenzione del medesimo;
- 13) essendo oneroso come la locazione di immobili, una durata breve potrebbe essere motivo di contenzioso con il conduttore che potrebbe contestare l'esistenza di una simulazione al fine di evitare di osservare la durata minima della locazione immobiliare (e il relativo suo diritto a percepire l'avviamento alla scadenza).

Considerazioni comuni ad entrambi i contratti:

- 1) sono strumenti che consentono di unificare la gestione delle scuole in capo ad un unico ente gestore;
- 2) se l'ente gestore è una parrocchia, attraverso il Regolamento o – ancor meglio – attraverso l'assunzione della qualifica di Ramo dell'Impresa Sociale (INLUS), si potrebbe dar vita ad un Comitato di Gestione nominato dal parroco cui partecipano persone che assicurano il legame con i gruppi che hanno finora gestito le diverse scuole (legame con il territorio e le comunità);
- 3) questi contratti non consentono, però, di risanare i debiti pregressi in quanto, come detto, tali debiti restano a carico dell'originario gestore; al più il canone nel caso di affitto di azienda può migliorare la situazione finanziaria dell'affittante;
- 4) qualora in capo al comodante/affittante esistesse un mutuo acceso per lavori di manutenzione realizzati (o per sopperire a deficit finanziari significativi), la rata comprensiva di interessi non può che rimanere a carico del comodante/affittante (configurandosi, altrimenti, come canone);
- 5) qualora l'edificio sia concesso in comodato/locazione, la manutenzione straordinaria è a carico del proprietario; al più il canone nel caso di affitto di azienda può migliorare la situazione finanziaria dell'affittante;

Considerazioni comuni ad entrambi i contratti:

- 6) in un certo senso, vigente il contratto, le diverse aziende scolastiche perdono la loro individualità ed è come se si fondessero potendo il gestore spostare, trasferire da un luogo all'altro i cosiddetti beni aziendali (per es. gli strumenti, gli arredi, il personale); alla scadenza del contratto, però, le aziende devono assumere la fisionomia originale (fatti salvi i beni che sono stati legittimamente sostituiti) in quanto devono essere riconsegnate all'ente gestore che ne è titolare;
- 7) qualora la gestione delle scuole generasse avanzi di gestione, tali risorse non possono essere distribuite agli enti titolari, né possono essere acquisiti dall'attuale ente gestore in quanto a tale risultato concorrono anche i contributi pubblici percepiti; dunque questi «tesoretti» devono essere reinvestiti nelle attività scolastiche;
- 8) il divieto di acquisire all'ente gestore gli avanzi di gestione sussiste anche quando termina il contratto e le aziende vengono «restituite» agli enti titolari;
- 9) l'unica contabilità cui è tenuto l'ente gestore «provvisorio» può assumere la forma della «contabilità separate» relativamente alle diverse scuole.

Costituzione di un nuovo soggetto:

Per procedere all'unificazione degli enti è anche possibile creare un nuovo soggetto cui trasferire – per comodato o affitto d'azienda – le scuole per l'infanzia.

Il nuovo soggetto può essere espressione degli attuali enti gestori.

La forma più semplice è quella della «Associazione non riconosciuta» i cui soci sono gli enti attualmente titolari delle diverse scuole.

Tale soluzione consente a ciascun ente gestore di essere formalmente rappresentato nel nuovo Consiglio Direttivo.

Questo potrebbe essere anche il limite di questa soluzione, in quanto si avrebbe un unico ente gestore ma un Consiglio Direttivo esposto alla frammentazione e al particolarismo (ciascun consigliere è naturalmente incline a «proteggere» la propria scuola).

Tipologie di nuovi soggetti:

- 1) **Associazione non riconosciuta** (non vi è un limite minimo di patrimonio sociale); dei debiti risponde il patrimonio associativo e, se non fosse sufficiente, anche gli amministratori (il Consiglio Direttivo e chi di fatto si è comportato come un amministratore);
- 2) **Fondazione riconosciuta**; serve un patrimonio minimo (in Lombardia circa 52.000 euro); dei debiti risponde il patrimonio e gli amministratori (in seguito ad azione attivata dagli organismi regionali tenuti alla vigilanza);
- 3) **Associazione riconosciuta**; serve un patrimonio minimo (in Lombardia circa 52.000 euro); dei debiti risponde il patrimonio e gli amministratori (in seguito ad azione attivata dagli organismi regionali tenuti alla vigilanza);

Tipologie di nuovi soggetti:

- 4) **Cooperativa (sociale)**; la tendenza è quella di ammettere una cooperativa costituita solo da soci-enti; dei debiti risponde il patrimonio della cooperativa; questo tipo di enti è soggetto ad una particolare vigilanza; in passato era agevolato dal fatto di non essere soggetto all'IRAP (ora tale imposta è stata eliminata anche per le altre tipologie di enti gestori);
- 5) **Società di capitali INLUS**; è necessaria la qualifica di INLUS per poter mantenere la qualifica di ente non profit e, così, percepire i contributi governativi.

Tipologie di nuovi soggetti:

NON è POSSIBILE

per l'ente gestore acquisire **la qualifica di ONLUS**
(ad esclusione delle cooperative sociali),
in quanto le ONLUS possono gestire l'attività scolastica
se sono presenti gli «svantaggiati».

AVVOCATURA
della Curia dell'Arcidiocesi di Milano

<p>Responsabile: dott. don Lorenzo Simonelli Avvocato Generale Curia di Milano</p>	<p>Indirizzo: Piazza Fontana 2 - 20122 Milano Telefono: 028556434 – Fax: 02861396 Mail: Avvocatura@diocesi.milano.it Web: www.chiesadimilano.it/avvocatura</p>
--	--

L'Avvocatura è l'Ufficio, definito e strutturato secondo quanto determinato dal punto 2.4 della Parte Prima dello Statuto della Curia, di cui è responsabile l'Avvocato generale della Curia. L'Avvocatura appartiene al Settore per gli Affari Generali. L'Avvocatura può avvalersi, di esperti e può promuovere la costituzione di gruppi o di commissioni di studiosi e di operatori per le materie di competenza. L'Avvocatura opera nei seguenti ambiti di competenza:

1. Canonico 2. Ecclesiastico 3. Civile 4. Fiscale e contributivo

A partire dai suddetti ambiti e tenendo conto delle reciproche interdipendenze, l'Avvocatura svolge le funzioni seguenti:

- 1. Studio del diritto nella sua evoluzione normativa, giurisprudenziale, dottrinale**
- 2. Consulenza e assistenza 3. Informazione e formazione 4. Attività autorizzativa e di controllo 5. Elaborazione della normativa diocesana e sua applicazione**

L'Ente Ecclesiastico a trent'anni dalla revisione del Concordato

2015 – Giuffrè

Prefazione di S. Em. Card. Pietro Parolin – Segretario di Stato



Presentazione

In occasione del trentesimo anniversario della L. n. 222 del 20 maggio 2015, un gruppo studiosi di diritto ecclesiastico ha raccolto in un testo l'esperienza e la conoscenza acquisita in molti anni di studio e lavoro attorno ai principali temi relativi all'Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto.

È nato così un libro che, con un linguaggio tecnico e accessibile, presenta la natura e le peculiarità di questo soggetto giuridico tanto presente in Italia (oltre 30.000) e promotore di molte iniziative a favore dell'uomo: dalle essenziali attività di religione o di culto alle tradizionali attività di natura sociale e culturale.

L'Ente Ecclesiastico a trent'anni dalla revisione del Concordato

I destinatari

Il libro è un testo tecnico elaborato avendo presente due categorie di destinatari. Alla prima appartengono gli amministratori degli enti ecclesiastici ed i laici che partecipano ai loro consigli, alla seconda i moltissimi professionisti (per es. commercialisti, notai, avvocati, architetti, ragionieri, geometri, consulenti del lavoro, responsabili del servizio di prevenzione e protezione) che assistono tali enti, coloro che rappresentano la pubblica amministrazione (locale, centrale e comunitaria) e le istituzioni economiche con le quali l'ente ecclesiastico è in quotidiano rapporto (per es. banche, assicurazioni, fondazioni di erogazione), soprattutto a motivo delle attività diverse da quelle di religione o di culto.

Gli autori confidano infatti che ciascun lettore possa trovare un effettivo aiuto per svolgere al meglio il proprio servizio e lavoro a beneficio dell'ente ecclesiastico che partecipa all'offerta di un servizio realmente benefico per le tantissime persone che quotidianamente godono delle sue attività diffuse capillarmente in Italia.



L'Ente Ecclesiastico a trent'anni dalla revisione del Concordato

Autori

Bettetini Prof. Andrea	Professore ordinario di diritto canonico ed ecclesiastico, Università degli studi di Catania e Università Cattolica di Milano
Celli Mons. Andrea	Direttore Ufficio Giuridico del Vicariato di Roma
Clementi Rag. Patrizia	Fiscalista e collaboratrice dell'Avvocatura della Curia dell'Arcidiocesi di Milano
Interguglielmi Antonio	Mons. Vicedirettore Ufficio Amministrativo del Vicariato di Roma
Mistò Mons. Luigi	Segretario della Sezione amministrativa della Segreteria per l'economia, Città del Vaticano
Pilon Avv. Lorenzo	Consulente di diocesi ed istituti religiosi
S. Ecc. Redaelli Mons. Carlo	Arcivescovo di Gorizia e Presidente del Consiglio per gli affari giuridici della CEI
Rivella Mons. Mauro	Segretario dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, Città del Vaticano
Simonelli Don Lorenzo	Avvocato Generale della Curia dell'Arcidiocesi di Milano
Zambon Mons. Adolfo	Professore e Vicario giudiziale del Tribunale Ecclesiastico Regionale Triveneto



L'Ente Ecclesiastico

a trent'anni dalla revisione del Concordato

Sommario

- L'amministrazione dei beni nella comunità cristiana: responsabilità della Chiesa e del presbitero - *Redaelli S.E. Carlo*
- L'ente ecclesiastico. L'origine canonica - *Simonelli Lorenzo*
- L'ente ecclesiastico. Il riconoscimento della personalità civile - *Simonelli Lorenzo*
- L'amministrazione dell'ente ecclesiastico - *Simonelli Lorenzo*
- Gli atti di amministrazione straordinaria. Normativa canonica e rilievi civilistici - *Interguglielmi Antonio*
- L'alienazione dei beni ecclesiastici ed i cosiddetti "atti peggiorativi" - *Simonelli Lorenzo*
- L'amministrazione dei beni ecclesiastici e la vigilanza dell'autorità competente - *Simonelli Lorenzo*
- Gli strumenti della vigilanza canonica - *Simonelli Lorenzo*
- L'alienazione dei beni immobili degli istituti di vita consacrata - *Simonelli Lorenzo*
- Il ruolo dei consigli nell'amministrazione dei beni della chiesa - *Zambon Adolfo*
- Indicazioni per il servizio del consiglio per gli affari economici della parrocchia - *Simonelli Lorenzo*
- L'amministrazione della parrocchia e la questione della perequazione - *Mistò Luigi*
- La prevenzione e la gestione delle criticità. Le procedure concorsuali - *Celli Andrea*
- La fiscalità dell'ente ecclesiastico - *Clementi Patrizia*
- Il bilancio preventivo dell'ente ecclesiastico - *Simonelli Lorenzo*
- Le attività dell'ente ecclesiastico a confronto con la normativa civile. Profili problematici - *Bettetini Andrea*
- L'ente ecclesiastico ed il terzo settore - *Pilon Lorenzo*
- Quale futuro per l'ente ecclesiastico? - *Rivella Mauro*

La gestione e l'amministrazione della Parrocchia

2008 – EDB Bologna

Presentazione

L'emanazione nel 2005 dell'*Istruzione in materia amministrativa* della CEI è all'origine di questo testo elaborato dagli Economisti e dagli uffici amministrativi di undici diocesi italiane. Anche nel 1994, dopo la prima *Istruzione in materia amministrativa* fu promossa l'elaborazione di un *testo-base* capace di raccogliere sistematicamente quanto era di interesse per la parrocchia, a partire dal quale hanno fatto seguito differenti edizioni diocesane o regionali. Oggi, invece, si è riusciti a predisporre un'*unica edizione nazionale* che viene offerta a tutte le parrocchie italiane. Se il diritto canonico universale e l'*Istruzione in materia amministrativa* sono le fonti di questo volume, la prassi e l'esperienza degli uffici amministrativi, nonché la vita concreta delle nostre parrocchie, sono il crogiolo che ne ha plasmato la struttura interna e i contenuti. Così gli *Economisti delle diocesi di Torino, Milano, Padova, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Palermo*, con un lavoro che li ha impegnati per oltre due anni, hanno voluto realizzare un manuale capace di presentare con chiarezza e precisione giuridica le questioni che segnano il quotidiano cammino delle nostre comunità parrocchiali.



La gestione e l'amministrazione della Parrocchia

2008 – EDB Bologna

I destinatari

Il volume si rivolge ai *sacerdoti*, ma soprattutto ai *collaboratori parrocchiali* e ai *professionisti*. Per il parroco, quale legale rappresentante e amministratore della parrocchia, è una opportunità per conoscere i profili e gli adempimenti essenziali da tenere presenti nell'amministrare la parrocchia. Per i suoi collaboratori – e tra essi i primi sono i membri del Consiglio per gli affari economici della parrocchia – e per i professionisti (commercialisti, avvocati, ingegneri, geometri, ragionieri, consulenti del lavoro, ecc.) questo volume vuole essere sia un percorso che introduce alla conoscenza giuridica di quel particolare (e spesso travisato) soggetto che è la parrocchia, sia uno strumento che con fondata autorevolezza indica criteri sicuri con i quali interpretare e applicare la normativa canonica e civile. Fatta comunque salva la competenza riconosciuta al Vescovo diocesano di emanare norme particolari cui le parrocchie devono attenersi, i contenuti del testo (in primis quelli che trattano della materia tributaria) molto difficilmente potrebbero essere disattesi senza correre il rischio di aver posto atti illeciti e sanzionabili.



exLege

ITL Milano

exLege nasce alla fine degli anni '80 in forma di circolari indirizzate alle parrocchie della Diocesi di Milano. Rapidamente assume la forma di supplemento alla «Rivista Diocesana Milanese», diventando, a partire dal 1999, una rivista autonoma con cadenza trimestrale.

Curata dall'Ufficio Avvocatura della diocesi di Milano si avvale del contributo di esperti da tutta Italia.

Oggi exLege – unica nel suo genere – esce dall'alveo originario e si rivolge all'intero territorio nazionale.

• Destinatari

Parroci, membri dei Consigli parrocchiali per gli affari economici, associazioni ed enti *non profit*, enti ecclesiastici e studi professionali. L'attenzione specifica alle parrocchie e agli enti ecclesiastici rende la rivista uno strumento di informazione particolarmente utile anche per i professionisti (commercialisti, avvocati, architetti, geometri, consulenti del lavoro...) di cui le parrocchie e le diocesi si avvalgono per affrontare correttamente le questioni amministrative.

• Finalità

Scopo della rivista è quello di offrire precisi orientamenti e chiare indicazioni con la tranquillità di essere a norma di legge (di qui la scelta del titolo *exLege*) in ordine all'amministrazione e alla gestione delle parrocchie, ma anche, in generale, degli enti ecclesiastici e degli altri soggetti che vi gravitano attorno (associazioni sportive e non, organizzazioni di volontariato, Onlus, eccetera).

• Contenuti

Le finalità vengono conseguite attraverso una costante presentazione della normativa ecclesiastica, civile e tributaria, accompagnata da una lettura critica della stessa in riferimento alle peculiarità degli enti ecclesiastici.

• Guide operative

Alcune tematiche, già trattate in diversi articoli, sono riprese in forma monografica nel supplemento *Le guide operative* con lo scopo di fornirne un quadro completo, sintetico e, soprattutto, pratico.

• La rivista on line

La raccolta delle annate può essere liberamente consultata sul Portale della Diocesi di Milano.

Dell'annata in corso viene offerto invece un sommario ragionato e la Guida operativa.

www.chiesadimilano.it/avvocatura

ABBONAMENTI

Per abbonarsi occorre:

1. effettuare il versamento della quota mediante bollettino postale o bonifico bancario, indicando solo il nominativo di chi effettua il pagamento
2. compilare la scheda “dettaglio indirizzi” indicando colui cui deve essere recapitata la rivista
3. inviare la scheda “dettaglio indirizzi”, completa della ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario, a ITL - Servizio Abbonati, fax: 0249665083, oppure mail: exlege@chiesadimilano.it

Bollettino postale, estremi del bonifico e scheda “dettaglio indirizzi” sono disponibili all’indirizzo www.chiesadimilano.it/exlege

Quote abbonamento

Annuale ordinario

Italia: € 30,00

Esteri: € 60,00

Convegni CAEP: € 23,00